



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Velotti
dott. Andrea Lama
dott. Carmela Italiano

Presidente Relatore
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1753/2022** promossa da:

Parte_1 (P.IVA_1) con il patrocinio dell'avv. FERRARI BERGOMI
GABRIELE (C.F._1) con domicilio in VIA C/O AVV VITTORI ANTISARI VIA
GUERRAZZI 18 BOLOGNA

APPELLANTE

contro

Controparte_1 (P.IVA_2)

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per l'appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna,*

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso e di rito, dichiarare nullo, per i motivi tutti sopra esposti, il lodo arbitrale emesso e sottoscritto in data 14.9.2021 dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna, nel procedimento arbitrale n. 3/2020, e nel merito:

- ai sensi degli articoli 2479 ter c.c. e a quelli ivi richiamati, dichiarare, per i motivi indicati in atti, l'annullamento, o come meglio, delle delibere datate 17.12.19 e 27.12.19 dell'assemblea dei soci di

Parte_2 (oggi Parte_3), con sede in Ravenna, Via Darsena San Vitale SNC, codice fiscale e partita IVA P.IVA_2 , in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, con ogni conseguente e opportuna disposizione per l'attuazione dell'emanando provvedimento;

- per l'effetto, ordinare le conseguenti e dovute iscrizioni presso il competente Registro delle Impese.
In ogni ipotesi:

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento arbitrale.”

IN FATTO

1. Parte_1 promuoveva, dinanzi alla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna, il procedimento arbitrale iscritto al n. 3/2020 nei confronti di Parte_2 al fine di ottenere la dichiarazione di annullamento — o comunque l'accertamento dell'invalidità — delle delibere dell'assemblea dei soci di CP_1 adottate in data 17.12.2019 e 27.12.2019, con ogni conseguente effetto di legge.
2. Si costituiva CP_1, chiedendo il rigetto della domanda e la conferma delle delibere impugnate.
3. Con lodo pronunciato e sottoscritto in data 14.09.2021 l'Arbitro respingeva le domande da quest'ultima proposte, ritenendole inammissibili e improcedibili per carenza di legittimazione attiva in capo a Pt_1 in quanto *“risulta definitivamente accertato che Pt_1 non è più socia della CP_1 in forza della intervenuta definitività della delibera di esclusione assunta l'8 ottobre 2018, con la inevitabile conseguenza che l'Arbitro Unico dovrà accertare e di chiarare il suo difetto di legittimazione”*.
4. Avverso il lodo arbitrale ha proposto appello Parte_1; alla prima udienza la Corte, preso atto che, con sentenza n. 7/2023, il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2 ha disposto l'interruzione del giudizio.
Parte_1 ha provveduto a riassumere il processo nei confronti di [...] Controparte_2; la procedura, ritualmente citata, è rimasta contumace.
All'udienza dell'11.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

IN DIRITTO

5. Con il primo motivo di appello Pt_1 censura l'ammissione dei documenti nn. 45 e 46, deducendo che gli stessi sarebbero stati prodotti tardivamente da CP_1 e che, pertanto, non avrebbero dovuto essere acquisiti agli atti del procedimento; invero detti documenti si trovavano già nella disponibilità della controparte anteriormente alla scadenza dei termini istruttori concessi dall'Arbitro e avrebbero dovuto essere pertanto depositati entro tale termine. In particolare, con ordinanza del 24 marzo 2021, lo stesso Arbitro aveva espressamente assegnato alle parti *“...termine perentorio sino al 4 giugno per il deposito di memorie contenenti le sole rispettive repliche...”*.
6. Con il secondo motivo, Pt_1 censura il lodo nella parte in cui ha ritenuto l'odierna appellante carente di legittimazione attiva; il provvedimento impugnato ha infatti affermato che *“risulta*

definitivamente accertato che Pt_1 non è più socia di CP_1 in forza dell'intervenuta definitività della delibera di esclusione assunta l'8 ottobre 2018, con la inevitabile conseguenza che l'Arbitro Unico dovrà accertare e dichiarare il suo difetto di legittimazione", circostanza che renderebbe "improcedibile l'azione promossa".

Tale conclusione sarebbe però erronea, atteso che sia la delibera di esclusione di Pt_1 sia il lodo che ne aveva accertato la validità erano stati impugnati dalla medesima Pt_1 dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, sicchè non avrebbe potuto considerarsi *definitivamente* accertata alcuna esclusione, essendo ancora pendente un procedimento giudiziario avente ad oggetto proprio l'accertamento della legittimità della suddetta esclusione.

7. In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnativa.

Si tratta, infatti, di impugnazione di lodo arbitrale reso in materia societaria, con cui si deduce la violazione di norme di diritto attinenti al merito della controversia, avente ad oggetto la validità di una delibera assembleare. L'ammissibilità trova fondamento nell'art. 36 del d.lgs. n. 5/2003 – applicabile *ratione temporis*, in quanto vigente sia al momento dell'instaurazione dell'arbitrato sia della proposizione dell'impugnazione – il quale dispone che, anche qualora la clausola compromissoria attribuisca agli arbitri il potere di decidere secondo equità ovvero mediante lodo non impugnabile, essi devono comunque decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., allorché la controversia abbia ad oggetto questioni non compromettibili, ovvero la validità di delibere assembleari.

Nel caso di specie, poiché il lodo arbitrale riguarda proprio la validità di delibere assembleari, esso è impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

8. Procedendo direttamente all'esame del secondo motivo, lo stesso appare fondato.

Con sentenza n. 799/2025, pubblicata l'8.05.2025 e passata in giudicato, questa Corte ha dichiarato la nullità del lodo emesso e sottoscritto in data 13.05.2021 dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna nel procedimento arbitrale n. 5/2019, nonché della delibera di esclusione di L.N.T., adottata l'8.10.2019 dall'assemblea dei soci di CP_1.

Ne consegue che la perdita della qualità di socio di CP_1 in capo a Pt_1 alla data del lodo oggetto del presente giudizio non poteva ritenersi definitivamente accertata, ed anzi risulta ormai accertato il contrario con sentenza passata in giudicato.

La mera pendenza del termine per l'impugnazione del primo lodo avrebbe dovuto indurre l'Arbitro Unico – in ragione dell'evidente rapporto di pregiudizialità con la controversia relativa alla validità

della delibera di esclusione – a sospendere il giudizio fino al definitivo accertamento della legittimità della delibera dell'8.10.2019.

Accertata, dunque, la legittimazione attiva di **Pt_1** deve rilevarsi che la stessa ha tempestivamente impugnato – mediante il procedimento arbitrale conclusosi con il lodo oggetto del presente giudizio – le delibere adottate dall'assemblea dei soci di **CP_1** in data 17.12.2019 e 27.12.2019.

Orbene, considerato che i provvedimenti di invalidazione delle delibere assembleari hanno natura costitutiva ed efficacia *ex tunc*, con retroattività degli effetti al momento dell'adozione della delibera impugnata, e che, in presenza di più delibere collegate da un'identità di scopo, l'annullamento di una comporta la caducazione delle altre ai sensi dell'art. 1419 c.c., ne deriva che le delibere del 17.12.2019 e 27.12.2019 devono ritenersi invalide.

Esse, infatti, sono state adottate in assenza di L.N.T. e, quindi, senza il rispetto delle maggioranze statutarie previste da **CP_1**.

9. Il restante motivo deve ritenersi assorbito.

10. L'appello va dunque accolto e, conseguentemente, va dichiarato nullo il lodo arbitrale emesso e sottoscritto in data 14.9.2021 dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna nel procedimento arbitrale n. 3/2020, e, conseguentemente, in accoglimento delle domande proposte da **Parte_1**, vanno dichiarate nulle le delibere datate 17.12.19 e 27.12.19 dell'assemblea dei soci di **Parte_2** [...], oggi in liquidazione giudiziale, con i conseguenti incombenti.

11. L'appellata va condannata a rinfondere le spese di lite della fase arbitrale, nonché quelle del presente grado alla parte appellante.

PQM

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, accoglie l'impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso e sottoscritto in data 19.09.2021 dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna, nel procedimento arbitrale n. 3/2020 e, per l'effetto, ne dichiara la nullità;

dichiara la nullità delle delibere 17.12.19 e 27.12.19 dall'assemblea dei soci di **Parte_2** [...]
Parte_1 giudiziale e ordina le conseguenti e dovute iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese;

condanna **Controparte_2** a rinfondere a **Parte_1** le spese di lite del presente grado – che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA – e di quello arbitrale – che liquida in € 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
12.03.2026

La Presidente rel.est.

Manuela Velotti